

i fittuarii danno avviso al rappresentante locale dei gabellanti, e se essi trascurano vero e per loro colpa si accendesse il danno allora resteranno obbligati indennizzare, sulle conseguenze i signori gabellanti.

Articolo X

Se dai gabellanti si faranno nei detti cespiti dei feudi e miglioramenti, questi devono restare acquistati ai signori gabellanti senza che essi gabellanti possano pretendere pagamento o compenso alcuno, fene inteso che per fare delle migliorie debbono essere autorizzati dai gabellanti.

Articolo XI

Nel corso della gabella la sola imposta feudale dovuta allo stato ed altre imposte che lo stato possa imporre sulla proprietà, nonché la imposte comunale e provinciale restano a carico dei signori gabellanti, tutti altri pesi e dazi di qualsiasi natura non gravanti la proprietà restano a carico dei fittuarii (?).

Articolo XII

Tutte le miniere o solfure che si potessero rinvenire in detto straratto o cespiti dati

197
in affitto e terre pure aggregate restano di conto esclusivo dei signori gabellanti ed i gabellanti non potranno impedire che si facciano i tentativi occorrenti al rinvenimento di tali miniere, né pretendere perciò alcun compenso, immenza però la miniera sulle terre che saranno adette alla stessa si farà ficherà ai gabellanti la rata corrispondente in proporzione dell'affitto.

Articolo XIII

Resta proibito ai gabellanti di potere riporre paglia, fieno ed altre materie di tal sorta nelle case di detto straratto e cespiti gabellati.

Articolo XIV

Resta proibito ai gabellanti di potere seminare attorno al bevaio e vicino di case dove si lasciano metri quattro e un. 10, pari a caune due libbre, onde le case ed il bevaio non soffrano danno veruno. Si proibisce inoltre di seminare vicino i corni d'acqua sino alla distanza di metri 4. 10 pari a caune due, onde si evitino danni agli stessi.

Articolo XV

I gabellanti ausidetti si sottopongono espresse